Addi 2/4/73 , fra 1'A.M.G.A. di Pesaro ed i tre Sindacati di categoria Aziendali, Fidag-CGIL, Silgas-CISL, UILSP-UIL,

- richiamato l'Accordo in data 20.6.1968 concernente l'istituzione di un Fondo d'integrazione ai trattamenti di previdenza per i dipendenti dell'Azienda Municipalizzata del Gas di Pesaro.
- preso atto che con l'Accordo mazionale interfederale 23.2.1972 per il rinnovo del C.C.N.L. 30.9.1969 è stato modificato il meccanismo di determinazione del contributo al Premungas e che pertanto vengono a cadere le pregiudiziali da parte dell'Azienda per un rientro nello stesso ente.
- visto l'intendimento espresso sia dal personale tramite le sue rappresentanze sindacali, sia dall'Amministrazione, di rientrare nel Premungas con effette dal 1.5.1973, data di entrata in vigore delle menzionate nuove contribuzioni, alle condizioni illustrate nell'Incontre del 24.11.1972 dai Consiglieri Delegati del Premungas (saldo del debito consolidate al 31.12.1956 di 2.12.214.713 da parte dell'Azienda senza interessi; contributo simbolico da definire per l'iscrizione dei lavoratori all'ente nazionale erogatore di integrazioni; assunzione della gestione diretta da parte del Premungas delle integrazioni di pensione di tutti gli attuali e futuri pensionati e ciò senza diritto a rivalsa per il periodo 1.1.1957 30.4.1973).
- à state stipulate il seguente

ACCORDO

- 1) Il F.I.P. à seppresso con effette dal 30.4.1973
- 2) dal 1.5.1973, il personale in servizio a tale data presso l'Azienda, risultante dall'elence allegato, è iscritto al Premungas, con riconescimento agli effetti della pensione integrativa di tutta anzianità pregressa dagli stessi maturata;
- 3) i pensionati aventi diritto all'integrazione, risultanti dall'elenco allegato, a carico del F.I.P. alla data del 1.5.1973, passano in carico al Premungas con effetto dalla stessa data.
- 4) A decerrere dal 1.5.1973 la gestione delle pensioni integrative e tutti i rapporti inerenti in materia di contributi e prestazioni, seno integralmente disciplinati dalle norme di cui all'allegato D) al CCNL dei Dipendenti delle Aziende Municipalizzate del Gas del 30.5.1967 e successive modificazioni.
- 5) L'Azienda si impogna a versare al F.I.P. entro il 31.3.1973 il residuo debite di cui all'art. 30 delcitate accordo aziendale 20.6.1968;
- 6) il fondo di cui allo stesso articolo menzionato al punto precedente à considerato svincolato e utilizzabile per la ripartizione fra gli aventi diritto secondo le preperzioni che risultano dai versamenti da ciamscumo effettuati.

0/0

interessi maturati per il totale che risulta dal rendicento redatto dal F.I.P.

- 7) Quale conseguenza della soppressione del F.I.P. e del rientro nella gestione Premungas nazionale con effetto dal 1.5.1973, è stabilito con il presente accordo che tutti i rapporti di debito o credito, certi od eventuali, attuali e futuri riferibili alla gestione P.I.P. fino alla data del 30.4.1973, sono assunti in carico dall'Azienda.
- 8) E' stabilito con il presente accordo che gli avanzi di gestione F.I.P. alla data del 30.4.1973, quali risultano dal rendicento finale di gestione delle stesso F.I.P., sono trasferiti all'Azienda per i seguenti utilizzi:
 - a) pagamento della queta "una tantum" di £. 3.000 pro-capite da versarsi al Premungas nazionale per effetto del rientro.
 - b) realizzazione di opere d'investimento a scopo sociale a Vantaggio dei dipendenti dell'Azienda, tipo locali e arredamento per "Tempo Libero aziendale" (iniziative culturali e sportive, spaccio aziendale) ecc...

Per 1ºA.M.G.A.

Totalolo fin

Per la Fidag-CGIL

Que Sournehy.

Per la Silgas-CISL

Pesare, 11 2/4/73

BOWA TREMASK

C.M. FABRIANO

210/13